



Incarto: 216.2-3956/2/12

Data/Nostro riferimento: dicembre 2022 / sem-gak

Nuovo sistema di finanziamento Asilo e indennità federali

La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese di aiuto sociale e soccorso d'emergenza versando loro somme forfettarie; il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.

Il **nuovo sistema di finanziamento Asilo**, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, è stato adeguato al fine di sintonizzare il più possibile tra loro le mansioni dell'assistenza, dell'aiuto sociale e della promozione dell'integrazione. La riforma rispetta il principio della neutralità dei costi ed evita un trasferimento sistematico degli oneri tra Confederazione e Cantoni. Il nuovo sistema di finanziamento comporta tre novità sostanziali:

- a) D'ora in avanti il **modello «Formazione professionale»** prevede il versamento di una somma forfettaria globale ai Cantoni anche per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 18 e i 25 anni, a prescindere dall'inizio di un'attività lucrativa o di una formazione. Il versamento di una somma forfettaria globale fino all'età di 25 anni tiene conto dell'obiettivo di efficacia dell'Agenda Integrazione Svizzera secondo cui dopo cinque anni due terzi dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 16 e i 25 anni devono frequentare una formazione professionale di base.
- b) Sarà introdotto un **fattore correttivo in caso di salari bassi**. Questo fattore correttivo intende evitare incentivi controproducenti a discapito della formazione professionale di base o dell'attività a tempo parziale per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente di età compresa tra i 25 e i 60 anni. Il fattore correttivo fa sì che non venga dedotta alcuna somma forfettaria globale per le persone che percepiscono un reddito di 600 franchi o inferiore. Questa misura va a sostegno dell'obiettivo di efficacia secondo cui dopo sette anni dall'entrata nel Paese la metà di tutte le persone adulte ammesse provvisoriamente e di tutti i rifugiati deve essere integrata in modo duraturo nel mercato del lavoro primario.
- c) D'ora in avanti la **somma forfettaria globale per persone del settore dell'asilo verrà divisa in due forfait distinti**, al fine di tenere conto delle differenti esigenze in materia di politica degli stranieri e d'integrazione. L'attuale sistema di finanziamento sarà mantenuto per i richiedenti l'asilo. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro e della priorità accordata ai lavoratori residenti, i Cantoni potranno continuare ad autorizzare i richiedenti l'asilo che si trovano nella procedura ampliata a esercitare un'attività lucrativa. Alle persone ammesse provvisoriamente e a quelle bisognose di protezione sarà invece applicato il nuovo sistema di finanziamento Asilo. Come avvenuto finora, per il meccanismo di incentivi si rivelerà decisiva – oltre ai nuovi impulsi di cui alle lettere a e b – la quota di occupazione media in tutta la Svizzera.



Con il nuovo sistema di finanziamento, determinate categorie di lavoratori (lavoratori fino a 25 anni di età e lavoratori a basso reddito) non saranno più dedotte dal numero complessivo, ragion per cui a fronte di un numero maggiore di persone ai Cantoni viene versata una somma forfettaria globale. Poiché però il nuovo sistema di finanziamento rispetta il principio della neutralità dei costi – il che significa che il volume totale dei sussidi federali per le spese di aiuto sociale da parte dei Cantoni resterà invariato – sotto il profilo meramente matematico ciò implica che, in caso di aumento del numero delle persone per le quali viene versata una somma forfettaria globale, l'importo di quest'ultima deve diminuire.

Somme forfettarie globali

A seconda della categoria vengono corrisposte somme forfettarie globali (SFG) diverse:

- La **SFG 1** per persone del settore dell'asilo verrà divisa in due forfait. Ai richiedenti l'asilo si applicherà la SFG 1a, mentre alle persone ammesse provvisoriamente e a quelle in cerca di protezione non titolari di un permesso di dimora si applicherà la SFG 1b.
- La **SFG 2** si applicherà ai rifugiati riconosciuti, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e alle persone in cerca di protezione titolari di un permesso di dimora.

I Cantoni ottengono la SFG a partire dal mese seguente l'attribuzione della persona al Cantone. La SFG viene versata per tutta la durata della procedura d'asilo e per le persone in cerca di protezione non titolari di un permesso di dimora per la durata della protezione provvisoria, ma al massimo per cinque anni. Per i rifugiati riconosciuti la Confederazione versa la SFG per un periodo di al massimo cinque anni a partire dal momento in cui è stata depositata la domanda d'asilo, e per un periodo di al massimo sette anni a partire dall'entrata in Svizzera per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati ammessi provvisoriamente. Per le persone in cerca di protezione titolari di un permesso di dimora la Confederazione versa la metà della SFG per una durata massima di cinque anni.

Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

Il soccorso d'emergenza è pensato per garantire il minimo vitale ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione federale. La somma forfettaria viene corrisposta per le persone bisognose oggetto di una decisione d'asilo negativa o di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato e tenute a lasciare la Svizzera. Per le persone che hanno diritto solamente al soccorso d'emergenza, la Confederazione indennizza i Cantoni in ragione dei costi corrispondenti con una somma forfettaria una tantum e a destinazione vincolata per ogni decisione d'asilo negativa o decisione di non entrata nel merito passata in giudicato oppure dopo che è stata negata o revocata la protezione provvisoria.

A seconda della procedura (Dublino, celere, ampliata, di protezione, domanda multipla) vengono versate somme forfettarie diverse. Ogni anno, nel quadro del «Monitoraggio del blocco dell'aiuto sociale», l'importo della somma forfettaria viene verificato ed eventualmente modificato tramite il meccanismo automatico di adeguamento.

Somma forfettaria a favore dell'integrazione

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria a favore dell'integrazione una tantum di 18 000 franchi per ogni persona a cui è stato accordato il diritto di rimanere (asilo, ammissione provvisoria, ricerca di protezione con permesso di dimora). La somma, a destinazione vincolata, va impiegata in base alle necessità; è pensata in particolare per promuovere l'integrazione professionale e l'apprendimento di una lingua nazionale.

Per le persone in cerca di protezione non titolari di un permesso di dimora viene corrisposto mensilmente un contributo di sostegno di 250 franchi. Nel momento in cui viene rilasciato il permesso di dimora questi contributi vengono computati nella sopracitata somma forfettaria a favore dell'integrazione (18 000 fr.).

Somma forfettaria per le spese amministrative

La Confederazione sostiene i Cantoni nelle loro attività esecutive con altri contributi forfettari. Partecipa altresì alle spese amministrative dei Cantoni, in particolare corrispondendo loro un contributo forfettario annuale per i richiedenti l'asilo e le persone in cerca di protezione. Le spese amministrative sono i costi cui i Cantoni devono far fronte per applicare la LAsi e per i quali non vengono già versati indennizzi in virtù di disposizioni speciali. Il contributo in questione è federale, ragion per cui i Cantoni non hanno diritto alla copertura completa delle spese.

Panoramica delle indennità federali

La tabella riporta le quote globali secondo l'OAsi 2. Le quote globali che si applicano a partire dal 1° gennaio 2023 sono indicate tra parentesi. L'allegato alle istruzioni 7 «Indennità della Confederazione per le spese di aiuto sociale e soccorso d'emergenza» contiene valori più aggiornati (www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > III. Legge sull'asilo > 7 Aiuto sociale e soccorso d'emergenza > Allegati).

Somma forfettaria globale 1a e 1b (art. 88 LAsi, art. 20 segg. OAsi 2)

Compito esecutivo	Gruppo target	Indennità / Contributo	Durata	Importo
<ul style="list-style-type: none"> Aiuto sociale (alloggio, sostegno e assicurazione malattie obbligatoria) Assistenza 	<ul style="list-style-type: none"> Richiedenti l'asilo (SFG 1a) Persone ammesse provvisoriamente e persone in cerca di protezione non titolari di un permesso di dimora (SFG 1b) 	<ul style="list-style-type: none"> Aiuto sociale: copertura dei costi per soluzioni finanziariamente vantaggiose Spese di assistenza: contributo 	<p>SFG 1a: dal momento dell'attribuzione, per tutta la durata della procedura d'asilo</p> <p>SFG 1b: dal momento dell'attribuzione, per un periodo di al massimo 7 anni a partire dall'entrata in Svizzera per le persone ammesse provvisoriamente, e per un periodo di al massimo 5 anni a partire dalla concessione della protezione per le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora</p>	<p>SFG 1a: 1573.39 CHF (1655.41 CHF) al mese</p> <p>SFG 1b: 1424.28 CHF (1453.12 CHF) al mese</p> <p>Ogni anno le due somme forfettarie globali vengono adeguate all'indice nazionale dei prezzi al consumo e, in caso di variazioni significative, alle spese di locazione cantonali</p>

Somma forfettaria globale 2 (art. 88 LAsi, art. 24 segg. OAsi 2)

Compito esecutivo	Gruppo target	Indennità / Contributo	Durata	Importo
<ul style="list-style-type: none"> Aiuto sociale (alloggio, sostegno, nonché franchigia e aliquote percentuali dell'assicurazione malattie obbligatoria) Assistenza e amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Rifugiati riconosciuti e rifugiati ammessi provvisoriamente Persone in cerca di protezione titolari di un permesso di dimora 	<ul style="list-style-type: none"> Aiuto sociale: copertura dei costi per soluzioni finanziariamente vantaggiose Spese di assistenza e amministrative: contributo 	<p>Dal momento dell'attribuzione, per un periodo di al massimo 7 anni a partire dall'entrata in Svizzera per i rifugiati ammessi provvisoriamente, e per un periodo di al massimo 5 anni a partire dal deposito della domanda d'asilo per i rifugiati</p> <p>Metà della somma forfettaria per un periodo di al massimo 5 anni per persone in cerca di protezione titolari di un permesso di dimora</p>	<p>1411.06 CHF (1461.06 CHF) al mese</p> <p>Ogni anno la somma forfettaria globale viene adeguata all'indice nazionale dei prezzi al consumo e, in caso di variazioni significative, alle spese di locazione cantonali</p>

Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza (art. 88 LAsi, art. 28 segg. OAsi 2)

Compito esecutivo	Gruppo target	Indennità / Contributo	Durata	Importo
Soccorso d'emergenza	<p>Persone oggetto di una decisione d'asilo negativa o di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato</p> <p>Su richiesta, per la durata della procedura in caso di domanda di riesame, di revisione o multipla</p>	Indennità ai Cantoni	<p>Somma forfettaria una tantum per una decisione d'asilo negativa e una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato oppure in caso di revoca dell'ammissione provvisoria</p> <p>Somma forfettaria un tantum una volta concluso l'iter relativo alla domanda multipla e dopo che è stata negata o revocata la procedura di protezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Procedura Dublino: 400 CHF (495 CHF) Procedura celere, procedura di protezione negata: 2013 CHF (3887 CHF) Procedura ampliata, domanda multipla, revoca ammissione provvisoria, revoca protezione provvisoria: 6006 CHF (6755 CHF) Adeguamento annuale all'indice nazionale dei prezzi al consumo e verifica tramite il meccanismo automatico di adeguamento

Somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 58 LStrI)

Compito esecutivo	Gruppo target	Indennità / Contributo	Durata	Importo
Integrazione	Persone ammesse provvisoriamente, rifugiati ammessi provvisoriamente e rifugiati riconosciuti	Contributo ai Cantoni	Una tantum per ogni concessione dell'asilo, ammissione provvisoria o diritto a una regolamentazione del soggiorno per le persone in cerca di protezione	18 000 CHF Adeguamento annuale all'indice nazionale dei prezzi al consumo

Somma forfettaria per le spese amministrative (art. 91 LAsi, art. 31 OAsi 2)

Compito esecutivo	Gruppo target	Indennità / Contributo	Durata	Importo
Costi cui i Cantoni devono far fronte per applicare la LAsi e per i quali non vengono già versati indennizzi in virtù di disposizioni speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Richiedenti l'asilo • Persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora 	Contributo ai Cantoni	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo forfettario annuale • Una tantum per ogni domanda d'asilo o di protezione • Ripartizione secondo art. 21 OAsi 1 	550 CHF (568 CHF) Adeguamento annuale all'indice nazionale dei prezzi al consumo